

STATUTO

**DEFRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATENANUOVA EN VIA PALERMO
29

Numero REA: EN - 402916

Codice fiscale: 01245520869

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO RICEVUTO IL 28/06/2017, REPERTORIO N.	
	25261, RACCOLTA N. 13335	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 8.11.1991 n. 381 sulle	
	cooperative sociali, e successive modifiche ed integrazioni,	
	con sede nel Comune di Catenanuova (EN) alla Via Palermo n.29,	
	la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata	
	"DEFRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa, previa deliberazione assembleare, potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e	
	termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	

	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea salvo il diritto di	
	recesso dei soci dissenzienti.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e,	
	pertanto, previa decisione dell'Organo Amministrativo,	
	aderisce ad una delle Associazioni di tutela e di	
	rappresentanza dello stesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n.	
	381/91.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa.	

	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C.,	
	dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita dall'articolo precedente nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa	
	ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	1) assumere incarichi relativi all'assistenza medico-generica	
	infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;	
	2) assumere incarichi relativi all'educazione sessuale, alla	
	procreazione libera e consapevole, alla assistenza, alla	
	maternità, all'infanzia ed alla famiglia, con opera di	
	prevenzione e di tutela non solo sanitaria ma sociale e	
	democratica. Nonché, assumere incarichi relativi ad ogni altra	
	attività professionale nel campo della psichiatria, psicologia	
	e pedagogia; in particolare la cooperativa avrà tra le proprie	

	finalità quelle dell'assistenza alla prima infanzia ed in	
	particolare ai bambini dal momento della nascita fino a tre	
	anni di età, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale	
	214/1979, prevedendo l'apertura o la gestione per conto di	
	terzi di asili nido o scuole per l'infanzia;	
	3) assumere incarichi relativi al campo dei servizi di	
	assistenza sociale, tra cui i provvedimenti per le scuole di	
	servizio sociale (L. R. 13/08/1979 n. 200, successive	
	modifiche ed integrazioni), nonché al campo dei servizi	
	sanitari di primo livello ed in particolare di medicina	
	preventiva e sociale; incarichi relativi alla prevenzione e	
	riabilitazione medica, psicologica e sociale delle	
	tossicodipendenze ai sensi della L. R. 685/1975 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	4) incarichi relativi all'assistenza degli anziani, nonché	
	incarichi relativi alla medicina sportiva, medicina scolastica	
	ed integrazione scolastica dei portatori di handicap, alla	
	medicina del lavoro, ai servizi psichiatrici sul territorio ai	
	sensi delle vigenti disposizioni; infine, incarichi relativi	
	ad ogni altra attività professionale nel campo della medicina;	
	5) fornire a singoli, gruppi, enti pubblici e privati la	
	consulenza di cui al punto 2); di collaborare coi pubblici	
	poteri per l'attuazione della riforma sanitaria di cui alla	
	Legge Nazionale 833 e L. R. 87/80 e successive modificazioni	
	ed integrazioni;	

	6) conservare i risultati degli studi e delle pratiche fatte	
	che rimarranno di proprietà della cooperativa;	
	7) diffondere notizie sull'attività svolta dalla cooperativa e	
	provvedere alle esigenze culturali, politiche e di tempo	
	libero dei soci e della cittadinanza cui si rivolgono, anche	
	mediante la gestione di una stazione di trasmissione radio che	
	operi in F.M. nel territorio di Enna. Tali esigenze saranno	
	pure soddisfatte attraverso la stampa, la pubblicazione, la	
	diffusione, la distribuzione e vendita di comunicati,	
	volantini, opuscoli, libri, opere, giornali e periodici	
	connessi all'attività sociale, il tutto attraverso la gestione	
	in proprio di impianti tipografici e punti vendita al pubblico	
	ed anche tramite la collaborazione ed intervento di terzi;	
	8) dare l'adesione ad altri enti consortili di categoria o	
	sindacali o similari;	
	9) estendere, al di fuori del puro interesse professionale, le	
	prestazioni dello studio intendendo che rientri nei compiti	
	della cooperativa la collaborazione con gli enti pubblici e	
	privati che esplicano attività di interesse generale, quando	
	le prestazioni stesse possono costituire un positivo	
	contributo alla soluzione di particolari problemi;	
	10) favorire l'aggiornamento professionale e culturale dei	
	soci, la previdenza, la mutua assistenza con la fondazione di	
	casse o di istituzioni che saranno regolate da apposito	
	regolamento interno, da redigersi a cura del Consiglio di	

	amministrazione e che dovrà essere approvato dall'assemblea	
	generale dei soci;	
	11) tendere alla formazione di un insieme organico con	
	caratteristiche compensatrici delle limitazioni dei singoli	
	soci, capaci di esprimere una personalità di gruppo che	
	espliciti coerentemente nel tempo anche attraverso la	
	formazione e riqualificazione professionale;	
	12) favorire la specializzazione individuale e la	
	collaborazione tra soci;	
	13) tendere alla formazione professionale, attraverso rapporti	
	di convenzionamento con enti pubblici e privati, di personale	
	specializzato nell'ambito delle attività socio-sanitarie ed	
	assistenziali, mediante l'organizzazione di corsi di	
	formazione e riqualificazione.	
	Essa potrà pertanto:	
	- assumere incarichi per l'esplicazione dei servizi	
	consultoriali previsti dalla legge 405/75, nonché dalla L.R.	
	21/78 che istituisce consultori familiari in Sicilia e	
	successive modificazioni ed integrazioni;	
	- gestire per conto dei comuni asili nido, per bambini di età	
	da zero a tre anni, mediante convenzione prevista dall'art. 21	
	e secondo le modalità di cui all'art. 27 della L. R.	
	14/09/1979 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- gestire centri di prima accoglienza per ospitalità diurna	
	e/o residenziale sia temporanea che di lungo periodo, nonché	

	strutture di prima e seconda accoglienza di tutti gli	
	stranieri anche se minori non accompagnati;	
	- provvedere all'apertura di case famiglia e comunità alloggio	
	per: anziani, minori a rischio e donne con figli, nonché di	
	accoglienza per donne e bambini vittime di abuso e	
	maltrattamento e di immigrati di ogni età. Il tutto secondo	
	quanto previsto dalla normativa nazionale e precisamente dalla	
	Legge n. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni;	
	- assumere incarichi per la gestione di centriservizi per	
	l'assistenza e riabilitazione medica, psicologica e sociale	
	dei tossico dipendenti, per fornire consulenza ad Enti	
	Pubblici e privati sullo stesso problema, con indagini sul	
	territorio e centro elaborazioni dati, promuovere la creazione	
	di comunità terapeutiche con il coinvolgimento, nell'ambito	
	gestionale, anche di ex tossicodipendenti ai sensi della L. R.	
	685/85 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- gestire per conto dei comuni, servizi di assistenza	
	domiciliare e medicosociale agli anziani, portatori di	
	handicap, minori a rischio; gestire case per anziani, case per	
	disabili, centri diurni e case albergo in convenzione o	
	privatamente;	
	- gestire per conto delle A.S.L. incarichi relativi ai servizi	
	di medicina sportiva, assistenza domiciliare integrata per	
	anziani e disabili, residenze sanitarie assistenziali;	
	- gestire per conto dei comuni e dell'A.S.L. servizi di	

	medicina scolastica ed assistenza psicopedagogica, in	
	particolare per l'integrazione dei portatori di handicap nella	
	scuola ai sensi della L. N. 517/77 e successive modificazioni	
	ed integrazioni;	
	- gestire centri di riabilitazione medico-	
	fisiokinesiterapeutica e psicospeciale dei portatori di	
	handicap;	
	- gestire servizi di prevenzione e diagnostica nel campo della	
	medicina del lavoro;	
	- gestire laboratori di analisi cliniche e radio	
	immunologiche;	
	- gestire centri di animazione culturale per le finalità di	
	cui sopra;	
	- promuovere studi o inchieste tecnico sociali interessanti,	
	in senso lato, la disciplina di cui sopra, nonché indagini	
	epidemiologiche, per consulenze ad enti pubblici e privati	
	sulla strutturazione dei servizi del territorio;	
	- istituire uno studio ed una biblioteca e quanto altro	
	necessario per raccogliere materiale di studio e di lavoro per	
	l'espletamento delle attività sociali;	
	- gestire stazioni radio in F.M.;	
	- gestire tipografie e punti vendita di pubblicazioni proprie	
	ed altrui;	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi della	

10 di 47

	permanente o secondo contingenti opportunità, la propria	
	attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora il numero dei soci sia compreso tra tre ad otto unità,	
	gli stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, aventi	
	la capacità di agire.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità; possono essere soci	
	prestatori tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il 18° anno di età, che esercitano attività attinenti	
	alla natura degli scopi sociali della cooperativa e che, per	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono contribuire	
	direttamente all'impresa sociale e cooperare attivamente al	
	suo esercizio e al suo sviluppo;	
	b) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,	
	direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla	
	Cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; nel caso in cui si	
	debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione	
	verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e	
	professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà	
	ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa. Inoltre,	
	le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Ogni socio è iscritto nell'apposita sezione del Libro dei	
	Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino	
	per l'attività svolta in concorrenza oppure in contrasto con	

	la Cooperativa.	
	Art. 6 - Categoria speciali di soci	
	L'Organo amministrativo della Cooperativa potrà istituire una	
	categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527 comma 3 del	
	codice civile ed i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione d'esclusione.	
	Art. 7 - Domanda d'ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica,	
	ragione sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e	
	la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera	
	sull'ammissione della domanda. Delibera anche:	

	- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;	
	- il sovrapprezzo, in rapporto all'eventuale esistenza e al	
	valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con	
	la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;	
	- sull'eventuale tassa di ammissione;	
	- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa.	
	L'Organo amministrativo può respingere la domanda di	
	ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità	
	economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi,	
	o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente	
	con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci	
	appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente	
	articolo 6 - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo	
	della stessa determini il superamento del limite previsto	
	dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla	
	cooperativa di fare riferimento alla disciplina della s.p.a.	
	e, conseguentemente, di modificare lo statuto.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 5 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli	

	amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà	
	comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci	
	cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti di cui al presente articolo.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dai	
	contemporanei versamenti di cui al presente articolo. In tal	
	caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto	
	dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di	
	amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	

	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in	
	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel	
	regolamento adottato dalla società cooperativa.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- al versamento del sovrapprezzo, che potrà essere determinato	
	annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto	
	conto delle eventuali riserve patrimoniali divisibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei	
	termini previsti dal successivo art. 22;	
	- eventuale versamento della tassa di ammissione;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e	
	il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto;	
	e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto	
	previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alla persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) il numero delle quote che si intende sottoscrivere.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,	

	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione. L'organo amministrativo, accertata	
	l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.	
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	In caso di rigetto della domanda d'ammissione, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o	
	nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Società è	
	quello risultante dal Libro Soci; il socio è tenuto a	
	comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	
	Art. 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando agli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, I soci sono obbligati:	

	a) al versamento con le modalità e i termini fissati	
	dall'Organo amministrativo a):	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	d'istruttoria della domanda d'ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dai soci in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione	
	alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi	
	stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o	
	liquidazione o per causa di morte;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi oggettivi	
	che soggettivi.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, da regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	

	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 20 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	

	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il	
	pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un	
	anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b) c)	

	d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo,	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Fermi restando le disposizioni di cui al titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31/01/1992 legge	
	n.59.	
	Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto,	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentanti da	
	quote trasferibili del valore di Euro 1.000,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	

	due.	
	Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio, che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori, provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuite alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci	
	al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniale	
	ai sensi della predente lettera d), qualora si debba procedere	
	alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dei soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo al fine dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote, a	

	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25	
	euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	2) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluyente	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	

	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 23 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di	
	legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ai sensi	
	dell'art.2545 quater, comma I;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	fermi restando le destinazioni per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili.	
	Nessun utile potrà essere distribuito ai soci.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalenti.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per la cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 - Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuita mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- Emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrente fra la Cooperativa ed il socio	

	stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'Organo di	
	Controllo;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	

	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 26 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del	
	Presidente, mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo	
	idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli amministratori ed i sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	

	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezione delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al	
	numero dei loro membri.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, II	
	comma del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire alla	
	Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante	
	delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o	
	dipendente come disposto dall'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	

	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	

	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la	
	decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	

	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	

	Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	

	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci	
	e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 32 - Rappresentanza	
	L'amministratore unico o il presidente dell'organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati	
	a riscuote, da pubbliche amministrazione o da privati	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i	
	poteri a lui attribuiti, spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciale	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme amministrative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 - Organo di Controllo	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure	
	qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di	
	Controllo, la gestione societaria sarà controllata ai sensi e	
	per gli effetti della disciplina vigente con particolare	
	riguardo all'art. 2477 C.C..	
	L'Organo esercita il controllo contabile e vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto	
	dall'art. 2477 c.c., e fuori dei casi di obbligatorietà dello	
	stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti	
	un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito	

	registro.	
	Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste	
	per lo stesso in materia di societa' per azioni.	
	Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di	
	legge.	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la	
	società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi	
	per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	sono risolte da un arbitro unico scelto tra gli esperti di	
	diritto e di settore, nominato dalla Camera Arbitrale promossa	
	dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione è nominato dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.	
	L'arbitro procede in via rituale, con dispensa da ogni	
	formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta	

	giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo,	
	pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente	
	clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero.	
	La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a	
	tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da	
	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative	
	alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 - Scioglimento anticipato	
	La società si scioglie per le cause indicate ai numeri	
	1,2,3,5,6 e 7 dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	

	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamenti e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzioni	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibile, di devoluzione di patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

46 di 47

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, commi 1,2 e 3 del DPR n. 445/2000
esente da bollo